



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile

CANC. CIVILE
SETT. n. 1050/21
A. C. n. 3884/05
Canc. 4664/21
Ponert. 1459/21

Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa avente n. 3884/2005 R.G.A.C., promossa dall'Ispezzore Capo di P.S. :

(C.F.: _____), elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), al C.so Umberto I°, presso lo studio dell'avv. _____; rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Campilongo del Foro di Rossano, giusto mandato reso a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

- ATTORE -

Contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici, in Via G. Da Fiore n. 34 legalmente domicilia;

- CONVENUTO -

Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità aquiliana ex art. 2043 e 2059 del c.c., sulle seguenti

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle rispettive parti processuali hanno concluso come da verbale del 13.03.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sebbene, in applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si possa omettere di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio, ritiene lo scrivente sia opportuno ripercorrere, in dettaglio, data la particolarità delle questioni dibattute, le vicende che hanno caratterizzato l'occorrsa vicenda.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Ispezzore Capo di P.S. _____ ha evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, in qualità, al fine di ottenere il giusto ristoro, patrimoniale e non, subito quale conseguenza dell'ingiusto iter disciplinare che lo aveva coinvolto nell'esercizio della propria attività lavorativa e che era sfociato con l'irrogazione della sanzione disciplinare pecuniaria (della trattenuta di 1/30 dello stipendio) poi annullata dal Tar Calabria con provvedimento n. 1819/03, del 17 aprile del 2003, passato in cosa giudicata.

A dire del deducente l'evocato Ministero non solo non si era adoperato al fine di valorizzare, all'esterno, il contenuto della suddetta sentenza di annullamento, operando, per converso, in senso contrario, allorquando aveva, appunto, fatto "transitare con la divulgazione a terzi, la documentazione attestante il procedimento disciplinare intrapreso a danno dell'attore e la relativa sanzione disciplinare", nell'ambito dell'instaurato "procedimento penale n. 690/2003 R.G.N.R. scaturito dalla querela sporta dal dr. . . . nei confronti dell'Ispettore . . . per fatti avvenuti la mattina del 31.12.2002" (laddove la citata sanzione disciplinare per cui è causa veniva rievocata dal Ministero convenuto nella fase delle indagini, nonostante fosse stata già annullata dal G.A. : cfr. doc. 9, pag. 2), tenendo così una condotta lesiva del diritto di difesa e dell'immagine e della dignità professionale dell'odierno attore, ma lo aveva ulteriormente "mortificato" negandogli, con decreto del 19.06.2003 (e quindi sempre in epoca successiva all'avvenuto annullamento di ogni addebito disciplinare che suo malgrado lo aveva coinvolto), "il conferimento della medaglia d'oro al merito di servizio", citando espressamente, quale ragione giustificatrice, che : "...la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta all'Ispettore Capo . . . costituisce, per le caratteristiche del provvedimento sanzionatorio e in relazione alla natura del riconoscimento richiesto, un impedimento alla sussistenza del requisito dell'onorevole servizio".

Alla luce delle suddette considerazioni, parte deducente, ritenendo di aver subito per effetto della suddetta situazione fattuale un evidente danno non solo alla propria professionalità ed immagine di rappresentante della forza pubblica ma anche riferito alle sofferenze morali, biologiche ed ai pregiudizi patrimoniali derivanti dagli stessi eventi descritti in premessa, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Ministero convenuto, il quale, nel respingere le avverse deduzioni, eccepiva in via preliminare sia la "litispendenza ex art. 39... ovvero la riunione" del promosso giudizio con altro del tutto similare proposto dallo stesso . . . , pendente dinanzi ad altro giudice del Tribunale di Catanzaro, che il "difetto di giurisdizione" del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, ritenendo di spettanza di quest'ultimo la "domanda di risarcimento del danno proposta in via autonoma dopo l'annullamento del provvedimento amministrativo che l'aveva causato (cfr. Consiglio di Stato 09.02.2006 n. 2; 26.03.2003 n. 4 e 18.10.2004 n. 10)".

Quanto, poi, al merito della *vexata quaestio*, il Ministero escludeva ogni fondatezza sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*, escludendo che nel caso di specie potessero dirsi sussistenti tutti i relativi presupposti.

L'emesso provvedimento disciplinare, a dire dello stesso convenuto, era stato adottato "assumendo una condotta conforme al dettato normativo di cui agli artt. 12 e ss. del D.P.R. 737/1981, in quanto, svolti gli accertamenti all'uopo necessari e garantendo sempre il diritto di difesa dell'attore, l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento disciplinare che riteneva più opportuno *secundum legem*".

Aggiungeva, inoltre, lo stesso Ministero, che "i comportamenti tenuti dall'attore avevano creato seri problemi interni all'Amministrazione di appartenenza. Infatti, quest'ultima per i medesimi fatti di cui è causa aveva dovuto adottare un provvedimento di trasferimento a carico di ... in quanto si era venuta a creare una situazione di incompatibilità ambientale, all'interno degli Uffici presso i quali l'attore prestava servizio, tali da ledere il prestigio ed il buon andamento della P.A. Quanto testè asserito trovava conferma nelle pronunce emesse dal Giudice amministrativo a seguito del giudizio introdotto prima dinanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato da ... per ottenere l'annullamento del trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale. Infatti, il Consiglio di Stato ... sez. 21.10.2003, nel rigettare l'appello cautelare proposto da Iaconi ... per ottenere l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tar Calabria ... aveva rigettato l'istanza di sospensiva, ha affermato che : - alla base del provvedimento impugnato paiono sussistere elementi logici e chiari, che, se non sono sufficienti per integrare l'inizio di un procedimento disciplinare, valgono, con il trasferimento dell'interessato ad altra sede, ad un tempo a restituire prestigio all'Amministrazione nella vecchia sede ed a garantire il necessario e regolare funzionamento tanto della sede stessa quanto della sede di nuova destinazione -".

Alla luce di tali deduzioni, il Ministero concludeva, quindi, come in epigrafe.

La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione nonché a mezzo del raccoglimento di prove testimoniali e l'espletamento di due Ctu (per come disposte dal Tribunale, in diversa composizione fisica), all'udienza del 13.03.2018 è stata dallo scrivente trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ordinari concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.

La domanda si dimostra, per quanto di ragione, fondata e può pertanto ricevere favorevole apprezzamento alla luce delle ragioni che seguono.

Anzitutto, devesi rigettare la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione per come sollevata dalla parte convenuta, fin dall'inizio della sua costituzione, afferendo l'odierno giudizio ad una domanda risarcitoria che trova la propria fonte genetica nell'assunto compimento di una condotta posta in essere in violazione di norme di prudenza, diligenza, perizia in rapporto alla "tutela di diritti assoluti come quelli della vita e dell'integrità fisica e, dunque, assume il carattere proprio della fattispecie aquiliana" (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 4112/1996). Principio, questo, "ribadito anche da una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha deciso una questione analoga al presente giudizio attestando che : "sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora - come nel caso di specie - il dipendente faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, la mentando la lesione dell'integrità psico-fisica a cagione del comportamento vessatorio di colleghi e superiori chiedendo il risarcimento del danno biologico, che, secondo la Corte Costituzionale (Sent. 14 luglio 1986, n. 184) trova la sua disciplina nell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 32 Cost. (Trib. di Catanzaro.... Sentenza n. 554/2013, G.I. dr.ssa Raschellà)".

Orientamento, peraltro, che, per come correttamente dedotto e documentato dallo stesso legale di parte attrice, è stato "condiviso dallo stesso Ministero convenuto, con la circolare emessa dalla Direzione Interregionale di Polizia di Stato prodotta in atti con il deposito delle note autorizzate sulle eccezioni preliminari del Ministero (cfr. doc. 13)".

Passando, ora, al merito della *vexata quaestio*, non possono che riprendersi, *in limine*, le valutazioni espresse al riguardo dall'adito Tar Calabria che, nell'occuparsi della disamina della condotta all'epoca tenuta dal Questore di Cosenza, sfociata nell'adozione della sanzione disciplinare oggetto di impugnazione (in discordanza, peraltro, dal parere negativo espresso dai componenti della Commissione consultiva), ha chiaramente riscontrato l'illegittimità dell'emesso provvedimento sanzionatorio. Eloquenti sono i passaggi motivazionali dell'assunta pronuncia: "Come si ricava dalla nota di contestazione del 28.01.2000, l'addebito mosso all'Ispettore ... consiste nell'aver egli indirizzato un esposto datato 25.01.2000 al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, al Questore di Cosenza ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza. In esso, illustrava di avere ricevuto un'informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Cosenza per il reato di truffa, in relazione a fatti occorsi nel territorio di Rossano e, successivamente, di essere stato sottoposto ad interrogatorio da parte del dirigente della squadra mobile presso la Questura di Cosenza, su delega del magistrato inquirente. Durante l'interrogatorio, svoltosi il 21.01.2000, lo ... che si faceva assistere da un difensore d'ufficio, chiedeva di poter inserire a verbale alcune dichiarazioni circa la qualificazione giuridica del reato (se esso rientrasse nel disposto del 1° o del II° comma dell'art. 640 c.p.) e le relative fonti di prova, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale del P.M. di Cosenza, trattandosi di episodi ricadenti nella circoscrizione del Tribunale di Rossano. Poiché ciò gli veniva impedito, divisava di segnalare l'accaduto alle autorità in indirizzo, chiedendo, nella specie, al Questore di "vagliare e valutare il comportamento del dirigente della squadra mobile". Da qui l'addebito, poi sanzionato disciplinarmente, di aver assunto "comportamenti e contegni scorretti nei confronti di superiori".

Tutto quanto premesso, opina il Collegio che non sussistono, nel caso in esame, gli estremi per addivenire ad una sanzione disciplinare. Questa, infatti, per giurisprudenza concorde, è sempre illegittima, ove risulti che il contegno del dipendente verso i superiori, ritenuto scorretto, si sia limitato alla presentazione di un esposto alle autorità competenti (cfr. T.A.R. Lazio... 3 maggio 2000 n. 3567; T.A.R. Liguria 17 dicembre 1981 n. 807). Per vero, nella descritta condotta deve ravvisare l'esercizio *latu sensu* dei diritti di difesa e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti, sempre che quanto illustrato non sia volutamente difforme al vero, ovvero venga espresso al di fuori delle regole di contenenza verbale.

Tali circostanze, tuttavia, non costituiscono oggetto di contestazione nei confronti dello ...

Va infine rammentato, solo incidentalmente, che l'esposto è stato indirizzato alle autorità istituzionalmente preposte a vigilare sui soggetti coinvolti nella vicenda: il Procuratore Generale ed il

Questore (competenti sulle iniziative disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (per i possibili profili disciplinari a carico del difensore d'ufficio)".

Ciò che ha comportato, così, l'annullamento dell'atto impugnato (con Sentenza divenuta definitiva per difetto di alcuna impugnazione) e la definitiva esclusione di ogni profilo di responsabilità disciplinare nella condotta allo stesso ascritta dal Questore al momento dell'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria laddove: *"Censurava l'operato di un Superiore gerarchico, concretizzando in tal modo un comportamento scorretto nei confronti dello stesso, mediante segnalazione scritta allo scrivente"*.

Orbene, tenuto conto delle suddette evidenze documentali ed esaminate le risultanze complessive ottenute all'esito dell'espletata attività istruttoria, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale promossa dall'Ispettore [] debba essere accolta, sussistendone in proposito tutti i presupposti costitutivi.

Non vi è dubbio, infatti, che per un ufficiale di P.G. che si è sempre dedicato con diligenza ed abnegazione all'esercizio delle funzioni pubbliche assegnategli, vedersi destinatario di una sanzione disciplinare *"della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione"*, irrogata per *"il grave ed inaccettabile addebito di aver assunto comportamenti e contegni scorretti nei confronti di superiori"*, laddove invece lo [] si era limitato ed esercitare i propri *"diritti di difesa e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti"*, senza assumere alcun contegno irrispettoso e/o esorbitante delle regole di contenenza verbale, per come riconosciuto dal Tar, abbia integrato una condotta illegittima quanto meno sotto il profilo colposo, rappresentando l'inizio di una situazione di mortificazione interiore, della dignità ed immagine professionale, foriera di conseguenze sia sul piano psicologico che biologico e patrimoniale, che lo hanno accompagnato per l'ulteriore corso della sua carriera, visto che il Ministero, nonostante l'avvenuto annullamento della sanzione disciplinare *de qua*, non solo non ha provveduto a restituire le trattenute all'uopo operate ed a risarcire gli arrecati danni ma ha altresì ommesso di depernare dal foglio matricolare del [] lo stesso avvenuto annullamento della sanzione, finendo così coll'aggravare le già accertate ripercussioni psico - fisiche che ne sono derivate.

Né potrebbe darsi seguito alle deduzioni mosse in proposito dal Ministero, per come rappresentate in sede di comparsa conclusionale, laddove si è affermato che l'Isp. [], a mezzo dell'emessa pronuncia adottata in altro procedimento giudiziario (R.G. 2462/2005) *".....deve essere ritenuto totalmente soddisfatto mercè la già avvenuta corresponsione, da parte della convenuta Amministrazione, di quanto statuito nella su citata sentenza"*, trattandosi, per come correttamente acclarato dal procuratore di parte attrice, di *"un illecito distinto per modalità, tempo e luogo, rispetto a quello riconosciuto con la succitata sentenza"* (cfr. pag. 4 della Memoria di replica a firma dell'avv. Campilongo: *"Asserire apoditticamente che i danni riconosciuti all'attore nel presente giudizio dalle espletate Ctu sono da imputarsi al fatto illecito riconosciuto con la sentenza n. 554/2013 e con il fatto illecito oggetto di causa, senza peraltro fornire la benché minima prova di quanto sostenuto, non può che essere un*

comportamento da stigmatizzare...ritenuto che detta pretesa è stata formulata dal Ministero senza alcun nesso logico, giuridico e consequenziale rispetto alla situazione del 2003...Ed invero controparte sembra completamente dimenticare che la richiamata sentenza analizzava fatti diversi da quelli oggetto di causa assunti dal dott. [redacted] nel 2003, all'esito dei quali il Giudice nominava consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo al [redacted] una invalidità del 15%. Risulta viceversa, documentalmente provato che con il presente giudizio l'attore contesta al Ministero convenuto un comportamento preclusivo e persecutorio posto in essere nel 2000 da altro presposto dello stesso Ministero,

”).

Accertato, dunque, l'an debeatur, occorre ora scrutinare l'aspetto riferito al quantum spettante alla parte attrice; a tal riguardo, oltre che richiamare le dichiarazioni rese sul punto dall'unico teste escusso, dott.

(laddove, nel confermare il capitolo di prova lettera f della memoria ex artt. 184 di parte attrice, ebbe ad affermare che : "...il dott. [redacted], ebbe a lamentarsi più volte con il Questore in merito alle condotte di [redacted]....Credo che, ma non ne sono certo, il procedimento disciplinare a carico di [redacted] venne aperto dal Questore di Cosenza a seguito delle lamentele del dott.

[redacted]”), occorre ricollegarsi alle specifiche conclusioni cui in sede di seconda CtU si è pervenuto, resasi necessaria alla luce delle incongruenze riscontrate nel primo elaborato peritale, caratterizzato da obiettive inesattezze registrate soprattutto in ordine alle modalità di calcolo dei periodi di inabilità assoluta e relativa.

Devesi, in primis, riconoscere il risarcimento del “danno biologico”, inteso come danno alla salute, costituito dalla invalidità permanente che menoma l'integrità psico-fisica della persona. Tale assunto, come già detto, ha trovato conferma e maggiore attendibilità di calcolo in percentuale, proprio nelle risultanze dell'ultima consulenza medica che possono pacificamente condividersi. Trattasi di quella siglata dal Dott. [redacted], che, secondo l'odierno giudicante, è da ritenersi immune tanto da vizi logici che da errori di fatto, svolta com'è sulla base di una corretta valutazione delle condizioni psico-fisiche del periziando sia prima che successivamente al verificarsi degli eventi di cui in premessa, operata in stretta correlazione con la documentazione sanitaria disponibile, avvalendosi nella relativa elaborazione delle corrette metodologie scientifiche del settore.

Dal contenuto del suddetto elaborato, per come, altresì ribadito in sede di risposta alle contrarie osservazioni e di forniti chiarimenti (per come richiesti dal Tribunale) si evince :

“Che la parte convenuta abbia determinato nel [redacted] un trauma non ci sono dubbi. Il [redacted] è persona costruita nell'ambito istituzionale e quindi educato militarmente. Ne fa fede l'iter lavorativo sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. E' chiaro che a partire dal 1999 non poteva non risentire psicologicamente degli eventi che proprio in quell'anno lo hanno investito. Quindi sussiste nesso eziologico tra l'una e le altre. Bisogna a questo punto focalizzare la natura di questo trauma.....”;

che l'attore è risultato essere affetto da “Persistente sindrome ansioso depressiva reattiva di grado medio. Quadro clinico da considerarsi ormai cronicizzato”, da cui sono derivati solo postumi a carattere

permanente, "caratterizzati dalla sindrome depressiva endoreattiva a prevalenza ansiogena ormai cronicizzata con screezio ossessivo, il cui valore percentuale è del 10%".

Aggiunge, inoltre, lo stesso Ctu, che "nel valutare l'incidenza sulle attitudini del soggetto e sulle preesistenti condizioni di salute psico - fisica, per come si è sviluppata la patologia e per quanto materiale è stato raccolto per dare corpo ad una valutazione temporale di quest'ultima, io farei risalire tale percentuale di invalidità dal 1999. Dal 1999 data in cui sono avvenuti i fatti, al 2000, è assente qualunque elemento e/o riferimento clinico e farmacologico che possa caratterizzare al meglio la sintomatologia del periziando. Per tale motivo ci atteniamo ai quadri clinici che normalmente insorgono in una persona in seguito ad un trauma di questo tipo, tenendo conto del genere di lavoro che svolgeva il periziando e della costruzione professionale acquisita dal punto di vista psico - fisico per poterla svolgere".

Ciò che giustifica e conduce, a parere dello stesso perito dell'Ufficio ad escludere la configurabilità di periodi di inabilità assoluta e relativa; riporta in merito il Ctu: "La spiegazione di questa affermazione è nella valutazione del soggetto che ha subito un trauma in origine, ma, stante la preparazione educativa ricevuta, per quanto attiene al suo lavoro, il trauma è stato discretamente assorbito. In effetti questo spiega anche la capacità del periziando di essere presente a se stesso, quindi di valutare l'opportunità di farsi attestare o meno il quadro patologico di cui soffre e degli eventuali protocolli farmacologici, quando aveva bisogno di certificazioni o, comunque, di prescrizioni. Normalmente un evento traumatico del genere determina tutta una serie di quadri sintomatologici che, gioco forza, devono essere seguiti in maniera continuativa e pressante dal medico referente sia da un punto di vista farmacologico che da quello psicologico. Quindi l'evento patologico si è sviluppato lentamente, cronicizzandosi e dando le caratteristiche di una sindrome depressiva endoreattiva lieve a prevalenza ansiogena cronicizzata".

Trattasi di valutazioni espresse alla luce dello studio di un quadro clinico approfondito ed esaminato in stretta correlazione con la documentazione presente in atti, tant'è che, per come specificato al riguardo dal Ctu, "...non abbiamo una storia farmacologica, una storia di sostegno psicologico. Non abbiamo una storia clinica, non abbiamo un cartaceo che dia valore temporale a questo disagio accusato dal periziando. Queste affermazioni sono state fatte nella perizia e nelle considerazioni avverse fatte dal periziando non c'è stata un'aggiunta di documentazione o quant'altro che potesse creare una luce diversa all'osservazione del problema. Sulla scorta di quanto sopra esposto possiamo giungere ad una valutazione del danno sulla base delle tabelle del Decreto Ministeriale 05.02.1992. ovvero noi ci troviamo davanti ad una Sindrome depressiva endoreattiva lieve, il cui valore tabellare è del 10% con decorrenza 1999. Avendo a questo punto evidenziato una continuità patologica che parte dal 1999 anno in cui sono avvenuti i fatti ad oggi in cui l'unica variabile è la cronicizzazione della patologia, è chiaro che non sono presenti periodi di inabilità assoluta e/o relativa ma è presente un continuum del quadro

iniziale ovvero del disturbo depressivo endoreattivo lieve" (cfr. "Chiarimenti richiesti all'udienza del 7.11.2016").

A fronte di tali conclusioni, e tenendo conto del fatto che per come oramai riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale (sia di legittimità che di merito) registrato in materia di danni non patrimoniali, debba farsi riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano (le cui tabelle, attualmente aggiornate, ritenute oramai un valido parametro di riferimento utilizzabile su tutto il territorio nazionale, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomico - funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alla medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia di danno biologico e di danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio che potrebbe anche risentire di personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto), può giungersi al riconoscimento, in favore dell'odierno attore, della posta risarcitoria di € 21.649,00 che, tuttavia, proprio in considerazione dei risvolti pregiudizievoli ben sedimentatisi nel profondo del vissuto di parte attrice che si riverberarono inevitabilmente anche negli ambienti di lavoro portandolo ad essere trasferito in diverse sedi prima di giungere al pensionamento, per malattia, può essere ulteriormente maggiorata, in sede di personalizzazione ed in via equitativa, di un ulteriore 25%, attesa la durata della complessa vicenda che ha coinvolto il [redacted], in un momento cruciale della sua carriera professionale, ottenendo, così, facendo applicazione dei criteri tabellari già indicati e degli ulteriori rilievi testè evidenziati, una determinazione complessiva, tenuto conto dell'età (46 anni) dell'Isp. Capo [redacted] al momento del verificarsi dei primi sintomi (anno 1999), di € 27.061,25, all'attualità, quale danno non patrimoniale complessivamente inteso.

Somma da ritenersi, pertanto, già satisfattiva, oltre che del danno biologico, anche del danno sia esistenziale che morale; non potendosi valorizzare al riguardo l'aspetto del mancato conferimento della "medaglia d'oro al merito di servizio" (per come richiesta dal [redacted] con domanda del 23.10.2002), visto che, per come risulta documentato in atti nello stesso decreto di diniego, la "sopracitata sanzione disciplinare inflitta [redacted]" non ha costituito l'esclusiva ragione ostativa, "Considerato, inoltre, che dagli atti non emergono i requisiti che danno titolo al conferimento della medaglia al merito del servizio, in quanto l'Ispettore Capo [redacted] non è in possesso dei requisiti dell'anzianità della - direzione di unità organizzative od incarichi equipollenti - previsti dal combinato disposto dagli artt. 4 e 5 del richiamato Decreto Ministeriale per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato".

Così come, del pari, da escludere è altresì ogni dovere in capo all'Amministrazione convenuta di dover dare divulgazione del contenuto della sentenza di annullamento dell'inflitta sanzione pecuniaria, se non da intendersi quale effettiva presa d'atto della sua inesistenza, per come derivante dalla pronuncia del Tar, con ogni conseguenziale effetto.

Per quel che riguarda, da ultimo, il discorso dei danni patrimoniali, gli stessi, alla luce delle deduzioni che precedono, possono essere circoscritti all'obbligo dell'evocato Ministero di provvedere alla restituzione di tutte le operate trattenute derivanti dall'applicata (e poi annullata) sanzione disciplinare per cui è causa, ivi compresi gli interessi, al tasso legale, a far data da ogni singola decurtazione al soddisfo.

Sul totale della posta risarcitoria per come sopra riconosciuta (ricomprensente sia i danni patrimoniali che non, siccome calcolata già all'attualità), quale debito di valore, dovranno, infine, essere applicati gli interessi non moratori ma compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995) procedendo, quindi, alla devalutazione della stessa posta al momento del fatto (1999) e successivamente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati.

Dalla data della presente sentenza, sull'importo per come da ultimo determinato, al saldo effettivo, spetteranno invece gli interessi moratori, sempre al tasso legale.

Il regime delle spese, ivi comprese quelle afferenti le due espletate Ctu medico legali (per come già liquidate con separati decreti), segue la soccombenza, ed ancorato al criterio del c.d. "decisum", trova ristoro come da dispositivo, facendone distrazione in favore del difensore di parte attrice, che si è dichiarato espressamente distrattario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria istanza, domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie, per quanto di ragione, la promossa domanda e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno, in qualità, al pagamento in favore dell'Ispettore Capo [redacted] della complessiva posta risarcitoria di € 27.061,25, già calcolata al valore attuale della moneta, oltre alla restituzione delle trattenute operate sulla retribuzione, ed agli interessi legali, secondo le specifiche indicazioni date in parte motiva;
- condanna, del pari, lo stesso Ministero, alla refusione delle spese e competenze del giudizio in favore dell'odierno attore, e per esso del suo avv. distrattario Antonio Campilongo; spese e competenze che si liquidano, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, in uno con l'attività istruttoria espletata, in complessivi € 6.853,24, di cui € 353,24 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA dovuti, come per legge;
- pone definitivamente a carico dello stesso Ministero soccombente, le spese relative alle due consulenze tecniche d'ufficio redatte nel corso del processo, per come già liquidate nelle more dello stesso.

Così deciso in Catanzaro il 28.06.2021

Depositato in Cancelleria

29.6.21
M. CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

9
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)